

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO - -ALANNO
Prot. 0010892 del 22/09/2021
(Uscita)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,
Istituto Tecnico Tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Professionale - Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000
C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E <http://www.omnicomprensivoalanno.gov.it>
Codice univ. UFLCY8 E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
dell'Istituto Omnicomprensivo
di Alanno
e p. c. Alle famiglie (registro elettronico)
Sito web

Circolare n° 27 del 22 – 09 - 2021

OGGETTO: Divieto di fumo

In riferimento all'oggetto, si rammenta quanto segue:

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Ciò premesso, si richiamano la normativa vigente in materia di tutela della salute e le direttive sul fumo:

Legge 11 novembre 1975, n. 584;

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Legge 448 del 28 dicembre 2001 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO – Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189–191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975)

Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

Legge 31 ottobre 2003, n.306. – ART. 7;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003 – Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);

CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità – "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

Decreto Ministero della Salute – Circolare 17 dicembre 2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

Atti di Intesa STATO – REGIONI in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07. 03 e del 16.12.04;

Decreto Legge n.104/2013 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.214 del 12/09/2013);

Linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID;

In particolare si comunica che il decreto–legge sulla scuola n. 104/2013, in vigore dal 12/09/2013, ha modificato le disposizioni normative relative alla tutela della salute nelle scuole. Si segnala in particolare che, per quanto riguarda le direttive sul fumo, l'art. 4 del suddetto decreto afferma quanto segue:

Comma 1:

*All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**"*

Comma 2:

È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie [...]

Comma 3:

*Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle **sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

Comma 4:

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Ciò premesso, tenuto conto anche del D.lgs 12 gennaio 2016 recante "Recepimento della direttiva 2014/40/UE e della successiva C.M. del 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute, nonché della comunicazione del Prefetto di Pescara del 16 febbraio 2016, si impone il divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti gli spazi di pertinenza della scuola, incluse le pertinenze esterne, per gli alunni e per tutto il personale scolastico.

I soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono i collaboratori del Dirigente Scolastico (proff. Quieti Sabatino e Antinucci Nadia), la docente responsabile della sede di Villareia (Prof.ssa D'Urso Laura), i responsabili di plesso/sede e quanti verranno appositamente individuati. Essi opereranno nell'applicazione della legge 584/1975 e successive modifiche, assumendo la veste di Pubblico Ufficiale, in quanto eserciteranno una pubblica funzione, espressamente prevista dalla legge e delegata nelle forme di legge, con potere di contestare specifiche violazioni.

Si rammenta infine che i trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

F.to il Dirigente scolastico

M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)